

REGOLAMENTO STATUTARIO CSVnet

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA

DEL 1° DICEMBRE 2024

INDICE

1. PREMESSE GENERALI	TITOLO V – QUOTE SOCIALI E RIMBORSI SPESE
TITOLO I – COMUNICAZIONI	18. QUOTE SOCIALI
2. STRUMENTI COMUNICATIVI E GESTIONALI	181. ENTRATE DEI CSV
3. COMUNICAZIONI SOCIALI	182. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE
4. DENOMINAZIONI E MARCHI	183. CORRESPONSIONE QUOTA SOCIALE
TITOLO II – RETE ASSOCIATIVA	184. PERDITA RICONOSCIMENTO CSV
5. SOCI	185. LIMITI PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA
51. LIBRO SOCI	186. AZIONI VERSO CSV MOROSI
52. DOMANDA DI ADESIONE	187. MONITORAGGIO DEL TESORIERE
53. DOVERI DEI CSV SOCI	19. RIMBORSI SPESE
54. DECADENZA DA SOCIO	
6. CONFEDERAZIONI REGIONALI	TITOLO VI – ELEZIONE ORGANI SOCIALI
61. CONFEDERAZIONI RICONOSCIUTE	20. PREMESSE
62. REQUISITI DELLA CONFEDERAZIONE	21. REQUISITI COMPONENTI ORGANI SOCIALI
63. RICONOSCIMENTO	22. CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI
64. DOVERI DELLE CONFEDERAZIONI	23. CONSIGLIO DIRETTIVO: LISTA REGIONALE
65. PERDITA RICONOSCIMENTO	24. CONSIGLIO DIRETTIVO: LISTA NAZIONALE
66. ASSENZA RICONOSCIMENTO	25. ORGANO DI CONTROLLO E COLLEGIO DEI GARANTI: CANDIDATURE
TITOLO III – ORGANI SOCIALI	26. TEMPI DELLE CANDIDATURE
7. ESERCIZIO DEL VOTO	27. VALIDITÀ DELLE CANDIDATURE
8. ASSEMBLEA	28. AZIONE INFORMATIVA
81. RAPPRESENTANZA DEI CSV SOCI	29. COMMISSIONE ELETTORALE
82. CONVOCAZIONE	30. ESERCIZIO DEL VOTO IN ASSEMBLEA ELETTIVA
83. ORDINE DEL GIORNO	31. CONSIGLIO DIRETTIVO: ELEZIONI
84. ACCREDITAMENTO PARTECIPANTI	32. ORGANO DI CONTROLLO E COLLEGIO DEI GARANTI: ELEZIONI
85. PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA	33. PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI: ELEZIONI
86. PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA	34. COMITATO ESECUTIVO: ELEZIONE
87. MOZIONI E RACCOMANDAZIONI	35. SOSTITUZIONI
88. DELIBERE	
89. VERBALE	TITOLO VII – MODIFICHE
9. CONSIGLIO DIRETTIVO	36. MODIFICHE STATUTO E REGOLAMENTO
10. COMITATO ESECUTIVO	
11. PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI	
12. ORGANO DI CONTROLLO	
13. COLLEGIO DEI GARANTI	
TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE	
14. ATTIVITÀ	
15. GRUPPI DI LAVORO	
16. DIRETTORE	
17. RISORSE UMANE	

Articolo 1 – **PREMESSE GENERALI**

- 1.1. Il presente regolamento (d'ora in poi "Regolamento" o "Regolamento Statutario") disciplina l'applicazione dello Statuto, in conformità ai principi ed alle disposizioni ivi contenuti.
 - 1.2. Il Regolamento Statutario, approvato dall'Assemblea, può essere modificato con le stesse modalità che ne hanno determinato l'approvazione e, comunque, secondo quanto previsto dallo Statuto nonché dall'art. 36 del presente Regolamento.
 - 1.3. Per una corretta interpretazione del presente Regolamento Statutario:
 - 1.3.1. l'uso del termine "Csv" deve essere rigorosamente interpretato con riferimento ai "Csv Soci di CSVnet";
 - 1.3.2. gli acronimi Onc, Otc, Fun mantengono i significati definiti dal Codice del terzo settore; l'uso dell'acronimo "Onc" si riferisce alla fondazione "Organismo nazionale di controllo" nel suo insieme, comprensivo del suo consiglio di amministrazione nonché dei suoi uffici territoriali Otc;
 - 1.3.3. a tutti gli effetti, i territori delle "province autonome" vengono equiparati a quelli delle singole regioni e, pertanto, quanto previsto per le "regioni" vale anche per le "province autonome";
 - 1.3.4. con l'espressione "regolamenti associativi" si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, a completamento di quanto previsto dal Regolamento statutario;
 - 1.3.5. l'uso del termine "presidente", quando non diversamente specificato, deve intendersi riferito al Presidente di CSVnet;
 - 1.3.6. per "Assemblea elettiva" si intende l'Assemblea in cui i Csv Soci sono chiamati a nominare il Consiglio Direttivo di CSVnet;
 - 1.3.7. per "Gestionale CSVnet" si intende il sistema informativo integrato utilizzato per l'esercizio delle funzioni e delle attività tipiche di CSVnet, ivi compresa la gestione degli organi sociali.
 - 1.4. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento relativamente ai rapporti con CSVnet, qualora vi fosse contrasto tra le previsioni contenute nel regolamento di un Csv o di una Confederazione regionale e quelle del Regolamento di CSVnet, queste ultime hanno la prevalenza.
 - 1.5. Si precisa che, nel rispetto del principio di parità di genere, nell'esercizio della propria attività operativa CSVnet utilizzerà, con riferimento a qualunque ruolo collegato ai componenti degli organi sociali, l'articolo proprio del genere della persona che, di tempo in tempo, lo riveste, ovvero lo stesso ruolo, ove possibile e/o opportuno, verrà declinato secondo lo stesso principio paritario. È salva una diversa scelta della persona coinvolta.
-

TITOLO I – COMUNICAZIONI

Articolo 2 – **STRUMENTI COMUNICATIVI E GESTIONALI**

- 2.1. CSVnet, nell'adempire ai propri compiti informativi e comunicativi, si avvale di adeguate soluzioni tecnologiche ed informatiche.
- 2.2. CSVnet, per ottimizzare l'esercizio delle sue funzioni ed attività tipiche, sviluppa progressivamente ed utilizza integralmente uno specifico software qui identificato con il nome di "gestionale CSVnet". Tale strumento, quale sistema informativo integrato, è di

supporto alla gestione degli organi sociali e degli adempimenti istituzionali, all'accesso e la fruizione dei servizi anche con funzione di reportistica, alla gestione delle comunicazioni da/per CSVnet.

- 2.3. Il Consiglio Direttivo con apposito regolamento determina la disciplina di utilizzazione del “gestionale CSVnet”. I Csv Soci ed i componenti gli Organi sociali di CSVnet hanno diritto all'accesso al “gestionale CSVnet” con specifiche credenziali. Le credenziali attribuite permettono di accedere alle sezioni di competenza. Il Consiglio Direttivo, attraverso detto regolamento, dispone in merito all'attribuzione delle credenziali e al loro livello di abilitazione, prevedendo che si possano sostituire le password o bloccare le abilitazioni al fine di garantire la sicurezza del “gestionale CSVnet” o la riservatezza dei suoi contenuti.
- 2.4. Fino a diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, il sito istituzionale di CSVnet è www.Csvnet.it.

Articolo 3 – COMUNICAZIONI SOCIALI

- 3.1. Fatte salve le disposizioni di legge e quanto previsto dal presente Regolamento o dai regolamenti associativi, si intendono valide le comunicazioni sociali effettuate a CSVnet tramite l'utilizzo del “gestionale CSVnet” in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 2, nonché mediante l'invio tramite e-mail o posta elettronica certificata (d'ora in poi PEC) ai seguenti indirizzi:
 - 3.1.1. indirizzo PEC: Csvnet@legalmail.it
 - 3.1.2. indirizzo e-mail: segreteria@Csvnet.it
- 3.2. Fatte salve le disposizioni di legge e quanto previsto dal presente Regolamento o dai regolamenti associativi, si intendono valide le comunicazioni sociali effettuate da CSVnet tramite l'utilizzo del “gestionale CSVnet”, nonché mediante l'invio tramite email (o PEC) ai recapiti che ogni Csv Socio di CSVnet, ogni Confederazione regionale, ogni candidato alle cariche sociali di CSVnet, ogni componente di organismo attivato nella compagine associativa è tenuto a comunicare ed eventualmente ad aggiornare.
- 3.3. Non può essere fatta valida azione di contestazione interna all'associazione inerente a comunicazioni di CSVnet:
 - 3.3.1. in assenza di comunicazione di un proprio recapito conforme ai requisiti richiesti o in caso di recapiti non aggiornati;
 - 3.3.2. per mancata ricezione delle comunicazioni dovuta a problemi tecnici della casella di posta del destinatario;
 - 3.3.3. sulla base di comunicazioni inviate a CSVnet in modalità differenti da quelle previste dal presente Regolamento o dai regolamenti associativi.
- 3.4. Ferme le disposizioni di cui al comma 3.1, CSVnet ha facoltà di accettare comunicazioni inviate ad un proprio indirizzo mail diverso da quelli ivi indicati.
- 3.5. Il semplice inserimento del proprio indirizzo nelle mailing list di CSVnet non costituisce titolo nei processi di riconoscimento né per le persone fisiche candidate agli organi sociali, né per i Csv candidati Soci, né per le Confederazioni regionali che hanno presentato istanza di riconoscimento né, per analogia, nelle altre posizioni richiamate dallo Statuto di CSVnet o dal presente Regolamento.

Articolo 4 – DENOMINAZIONI E MARCHI

- 4.1. Al fine di salvaguardare l'identità e l'identificabilità di CSVnet e del sistema dei Csv di cui CSVnet è espressione:

- 4.1.1. il Consiglio Direttivo approva le caratteristiche dei marchi CSVnet;
 - 4.1.2. il Consiglio Direttivo approva un apposito regolamento con il quale disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'uso delle denominazioni e dei marchi associativi;
 - 4.1.3. il Comitato Esecutivo dispone quanto necessario a regolare la riproduzione e stampa, la combinazione con altri marchi, nonché la registrazione delle pubblicazioni istituzionali e degli account istituzionali sul web (siti e social network).
 - 4.2. La concessione dell'uso delle denominazioni e/o dei marchi associativi è sempre a tempo determinato e può sempre essere revocata in caso di mancato rispetto delle disposizioni d'uso senza che questo possa comportare oneri o pretesa di rimborso di danni diretti o indiretti da parte del richiedente o da parte di terzi.
 - 4.3. La concessione d'uso decade automaticamente in caso di decadenza da Socio, quando il beneficiario della concessione è un Csv, oppure in caso di perdita del riconoscimento, quando il beneficiario è una Confederazione regionale.
-

TITOLO II – RETE ASSOCIATIVA

Articolo 5 – CSV SOCI

5.1. Libro Soci

- 5.1.1. Sono Soci di CSVnet i Csv che risultano dal Libro Soci, disponibile nel “gestionale CSVnet”, contenente la denominazione dell'ente, il codice fiscale, gli estremi dell'iscrizione al RUNTS nonché gli estremi dell'accreditamento a Csv disposto dall'Onc.
- 5.1.2. Le delibere di ammissione o di esclusione dei Soci sono efficaci al momento stesso della loro assunzione. Il recesso ha efficacia per semplice presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo. La decadenza, determinata ai sensi di quanto previsto nello Statuto, ha efficacia ai sensi dell'art. 5.4 del presente Regolamento.

5.2. Domanda di adesione

- 5.2.1. La domanda di adesione, redatta impiegando il modello reso disponibile da CSVnet e sottoscritta dal rappresentante legale dell'aspirante Socio, deve essere inoltrata a CSVnet unitamente a:
 - a) estremi dell'iscrizione al RUNTS oppure, fino a completa istituzione del RUNTS, copia dei documenti nonché le informazioni previsti obbligatoriamente a supporto della domanda di iscrizione al RUNTS così come indicati all'art. 8, c. 5 e c. 4 del decreto 15/9/2020 n. 106 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
 - b) del regolamento di attuazione dello statuto;
 - c) gli estremi dell'accreditamento a Csv disposto dall'Onc;
 - d) dichiarazione del rappresentante legale alla data della richiesta di adesione attestante il permanere dei requisiti di accreditamento di cui alla precedente lettera c) nonché l'assenza di provvedimenti di revoca o sospensione dell'accreditamento in corso oppure la presenza di ricorsi contro di essi.
 - e) copia della delibera dell'organo statutariamente competente con la quale si richiede l'adesione, dichiarando di conoscere e condividere lo Statuto ed il

Regolamento Statutario di CSVnet e di assumere tutti gli obblighi derivanti dalla qualifica di Socio previsti nello Statuto e nei regolamenti di CSVnet, nonché di impegnarsi a sottoscrivere e rispettare la Carta dei CSV;

- f) elenco delle cariche sociali e delle eventuali articolazioni organizzative;
- g) indirizzo di posta elettronica di cui uno PEC di riferimento per le comunicazioni sociali;
- h) indirizzo di posta elettronica individualizzato dei componenti le varie cariche sociali;
- i) impegno a presentare la dichiarazione per il calcolo della quota sociale secondo quanto disposto all'art. 18 del presente Regolamento.

5.2.2. Il Consiglio Direttivo può deliberare che all'atto della domanda di adesione siano richiesti ulteriori informazioni o documenti.

5.3. Doveri dei CSV Soci

5.3.1. Il Csv Socio trasmette annualmente a CSVnet negli stessi termini temporali previsti per la trasmissione all'Onc:

- a) copia del bilancio consuntivo e del bilancio sociale;
- b) copia del bilancio preventivo;
- c) copia del programma di attività annuale e della relazione sull'attività annuale;
- d) dati sull'attività svolta, in modalità coerente con il sistema di rilevazione adottato da CSVnet;
- e) eventuale relazione di valutazione dell'attività del Csv secondo le linee guida adottate da CSVnet.

5.3.2. I documenti indicati al punto 5.3.1, si intendono forniti a CSVnet con liberatoria per la pubblicazione tranne che per le voci espressamente indicate e ritenute non pubblicabili in quanto lesive delle libertà individuali e della privacy.

5.3.3. Nel caso in cui un Csv Socio si trovi in condizioni di difficoltà nel rispondere a tali adempimenti annuali entro la scadenza indicata, ne dà comunicazione motivata a CSVnet chiedendo una proroga dei termini.

5.3.4. Il Csv Socio è tenuto ad aggiornare tempestivamente CSVnet sulle modificazioni intervenute circa le informazioni e nella documentazione di cui ai commi 5.2.1, 5.2.2 e 5.3.1.

5.4. Decadenza da Socio

5.4.1. Nel caso in cui un Csv perda i requisiti per permanere nella qualità di socio, il Presidente di CSVnet propone la presa d'atto alla prima Assemblea utile. Nelle more dell'Assemblea di cui al periodo precedente, il Consiglio Direttivo con voto favorevole di 2/3 degli aventi diritto può sospendere il socio dall'esercizio dei diritti sociali.

5.4.2. Nel caso in cui un Csv Socio non ottemperi agli obblighi previsti nello Statuto e nel Regolamento di CSVnet secondo i tempi o le modalità indicati in essi o nelle specifiche delibere degli organi sociali, CSVnet segnala il fatto al Csv interessato oppure invia richiesta di chiarimenti, diffidando all'adempimento tramite PEC.

5.4.3. Decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione del Presidente di cui al punto 5.4.2, senza che si sia verificato l'esatto adempimento da parte del Csv Socio o in caso di spiegazioni insufficienti, il Presidente sottopone la questione al primo Consiglio Direttivo affinché esso proponga all'Assemblea la decadenza del Csv Socio. Il Presidente pone la proposta di delibera all'ordine del giorno della prima Assemblea utile. Nelle more dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo con voto favorevole di 2/3 degli aventi diritto può sospendere il socio dall'esercizio dei diritti sociali.

- 5.4.4. Il Csv Socio può in ogni momento ricorrere al Collegio dei Garanti mediante comunicazione al suo Presidente.
- 5.4.5. Laddove, a fronte di particolari inadempienze, altri articoli del presente Regolamento prevedano tempistiche diverse, queste ultime prevalgono su quelle indicate al presente comma.

Articolo 6 – CONFEDERAZIONI REGIONALI

6.1. Confederazioni riconosciute

- 6.1.1. L'elenco delle Confederazioni regionali, riconosciute dal Consiglio Direttivo di CSVnet ai sensi dello Statuto di CSVnet e del presente Regolamento, è disponibile nel "gestionale CSVnet".
- 6.1.2. Le delibere sul riconoscimento e sulla perdita di riconoscimento a Confederazione regionale sono efficaci al momento stesso della loro assunzione.
- 6.1.3. CSVnet si rende disponibile a concorrere nella ricerca delle migliori definizioni normative e gestionali delle singole Confederazioni regionali sia nelle fasi istruttorie che in quelle applicative, attraverso la diffusione di soluzioni già acquisite dai Csv di altre regioni e lo studio di aspetti di interesse generale.

6.2. Requisiti della Confederazione

- 6.2.1. La singola Confederazione regionale dei Csv Soci, al fine di essere riconosciuta da CSVnet, deve assicurare esplicitamente attraverso il proprio statuto o atto costitutivo le seguenti caratteristiche, sempreché non in contrasto con la legislazione vigente:
 - a) essere costituita da Csv Soci di CSVnet;
 - b) essere costituita in forma di associazione senza fini di lucro ed avere una propria autonoma soggettività giuridica e amministrativa;
 - c) essere un'espressione libera, democratica e partecipata, costituita allo scopo di favorire, promuovere e rafforzare il legame tra i propri Csv Soci affinché essi, nella loro autonomia, possano realizzare al meglio le proprie finalità istituzionali, collaborare e cooperare, anche attraverso lo scambio d'esperienze e di competenze;
 - d) riconoscere CSVnet nei suoi principi ispiratori, nei suoi scopi istituzionali, nella configurazione definiti dal suo statuto;
 - e) svolgere in ambito regionale funzioni analoghe a quelle di CSVnet e, in particolare, perseguire la qualificazione ed il sostegno dell'attività e dello sviluppo dei Csv e del volontariato;
 - f) garantire servizi di promozione del volontariato tra gli enti di terzo settore a carattere regionale, tramite una programmazione integrata gestita direttamente dalla Confederazione o tramite i singoli Csv Soci;
 - g) esprimere, nell'ambito delle materie attribuite, una gestione regionale con funzioni di pianificazione e rappresentanza unitaria dei Csv Soci;
 - h) permettere l'attribuzione delle cariche sociali ai soli Csv Soci di CSVnet ed escludere la possibilità che Csv non associati a CSVnet concorrano alle decisioni riguardanti CSVnet medesimo;
 - i) prevedere incompatibilità delle cariche sociali in linea con quanto previsto per i Csv dalla normativa vigente nonché dalla Carta dei Csv assunta da CSVnet.

6.3. Riconoscimento

Il riconoscimento delle Confederazioni regionali è disciplinato come segue:

- 6.3.1. Il soggetto giuridico costituito a Confederazione regionale deve effettuare richiesta di riconoscimento a CSVnet.
- 6.3.2. L'iter per il riconoscimento a Confederazione regionale può essere attivato in termini interlocutori prima di giungere all'assunzione formale del relativo statuto oppure successivamente a tale atto.
- 6.3.3. La domanda per il riconoscimento a Confederazione regionale deve essere inoltrata a CSVnet unitamente a:
 - a) gli estremi dell'iscrizione al RUNTS oppure copia dei documenti nonché le informazioni previsti obbligatoriamente a supporto della domanda di iscrizione al RUNTS così come indicati all'art. 8, c. 5 e c. 4 del decreto in materia del 15/9/2020 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
 - b) copia dei regolamenti interni (anche in versione provvisoria);
 - c) elenco delle cariche sociali (se già attribuite);
 - d) informazioni sull'organizzazione e sulle eventuali articolazioni organizzative;
 - e) indirizzi di posta elettronica di cui uno PEC al quale si intendono ricevere le comunicazioni sociali;
 - f) indirizzo di posta elettronica individualizzato dei componenti le varie cariche sociali (se già attribuite).
- 6.3.4. In ogni caso, la delibera di riconoscimento a Confederazione regionale ha validità nel momento in cui sussistono formalmente tutti i requisiti richiesti.
- 6.3.5. Il Comitato Esecutivo ha il compito di istruire la pratica con possibilità di esprimere motivato parere, previa interlocuzione con i Csv Soci coinvolti ai quali potrà inviare osservazioni e richieste di modifica dell'impianto normativo.
- 6.3.6. L'esito della delibera del Consiglio Direttivo, a cui spetta di decidere sul riconoscimento, è comunicata ai recapiti della Confederazione regionale candidata ed ai singoli Csv Soci di CSVnet a questa associati. Le comunicazioni riguardanti delibere non favorevoli sono accompagnate da specifica motivazione.
- 6.3.7. Le delibere sul riconoscimento delle Confederazioni regionali sono assunte in base alla conformità rispetto a quanto previsto dallo Statuto di CSVnet e dal presente Regolamento. Costituisce causa ostantiva al riconoscimento un assetto associativo che pregiudichi l'identità e l'autonomia dei singoli Csv Soci oppure che si ponga in contrasto o risulti incompatibile con le finalità e le funzioni di CSVnet.

6.4. Doveri delle Confederazioni

- 6.4.1. La Confederazione regionale ha nei confronti di CSVnet gli obblighi previsti dallo Statuto e, in quanto applicabili, gli stessi doveri che il presente Regolamento pone a carico dei Csv Soci.
- 6.4.2. I documenti e le informazioni trasmessi a CSVnet si intendono forniti con liberatoria per la pubblicazione, tranne che per le voci espressamente indicate.
- 6.4.3. La Confederazione regionale ha il dovere di aggiornare CSVnet su tutte le modificazioni riguardanti le condizioni di cui all'atto del suo riconoscimento; sull'attribuzione delle sue cariche sociali; sull'eventuale variazione dell'indirizzo di posta elettronica al quale si intendono ricevere le comunicazioni sociali; su qualunque informazione rilevante ai sensi dello Statuto e del Regolamento di CSVnet.
- 6.4.4. CSVnet, in qualsiasi momento e tranne per i dati accessibili tramite il RUNTS, può richiedere alla Confederazione regionale informazioni e documentazioni rilevanti ai sensi dello Statuto e del Regolamento di CSVnet, anche al fine di accertare che permangano le condizioni per il riconoscimento.

6.5. Perdita riconoscimento

- 6.5.1. A seguito della perdita di requisiti richiesti o in caso di gravi inadempienze, la Confederazione regionale può perdere il proprio riconoscimento, su delibera del Consiglio Direttivo.
- 6.5.2. L'istruttoria per la segnalazione di inadempienze o irregolarità segue modalità analoghe a quelle previste per i Csv Soci.
- 6.5.3. Prima di procedere alla delibera di perdita del riconoscimento, devono essere contestati alla Confederazione tramite comunicazione PEC gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
- 6.5.4. La Confederazione può ricorrere al Collegio dei Garanti mediante comunicazione al suo Presidente.
- 6.5.5. La Confederazione può rinunciare al riconoscimento di CSVnet tramite una comunicazione del legale rappresentante della quale prende atto il Consiglio Direttivo, dopo aver preso visione della relativa delibera dell'organo statutariamente competente.

6.6. Assenza riconoscimento

- 6.6.1. Nelle regioni in cui operino più Csv Soci di CSVnet e in assenza di riconoscimento della relativa Confederazione regionale, CSVnet può procedere all'accREDITamento temporaneo di forme di coordinamento regionale volte a consentire la rappresentanza regionale nei confronti di CSVnet.
- 6.6.2. Le delibere sul riconoscimento e sulla perdita di riconoscimento delle forme di coordinamento regionale sono assunte dal Consiglio Direttivo e sono efficaci al momento stesso della loro assunzione. L'iter delle relative delibere seguono per analogia quelle indicate dal presente articolo per la Confederazione regionale.
- 6.6.3. Il "gestionale CSVnet" rende disponibili le informazioni sull'accREDITamento temporaneo di forme di coordinamento regionale.
- 6.6.4. In caso di assenza di riconoscimento della relativa Confederazione regionale e di mancato accREDITamento temporaneo di forme di coordinamento regionale, i Csv Soci di CSVnet della relativa regione agiscono la rappresentanza regionale nei confronti di CSVnet tramite comunicazioni firmate da tutti i rispettivi rappresentanti legali.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Articolo 7 – ESERCIZIO DEL VOTO

- 7.1. Le votazioni negli organi sociali potranno avvenire attraverso:
 - 7.1.1. voto palese;
 - 7.1.2. voto per appello nominale;
 - 7.1.3. voto per scrutinio segreto.
- 7.2. Le votazioni per voto palese e per appello nominale potranno avvenire:
 - 7.2.1. per alzata di mano;

- 7.2.2. per alzata dell'apposito cartellino consegnato agli aventi diritto al momento dell'accreditamento;
- 7.2.3. con modalità elettronica che garantisca le dovute condizioni temporali ed identificative.
- 7.3. Le votazioni per scrutinio segreto, modalità consentita solo all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo, si svolgeranno:
 - 7.3.1. ogni volta che così prescrive lo Statuto o il presente Regolamento;
 - 7.3.2. in nessun caso, quando si tratta di modifiche statutarie e regolamentari nonché quando lo Statuto o il presente Regolamento prescrivono diversamente;
 - 7.3.3. quando è richiesto da almeno un avente diritto e la proposta è condivisa dalla maggioranza degli aventi diritto;
 - 7.3.4. per iniziativa di chi presiede la riunione e la proposta è condivisa dalla maggioranza dei presenti aventi diritto;
 - 7.3.5. anche attraverso modalità elettronica che garantisca le dovute condizioni temporali e di segretezza.
- 7.4. Le votazioni per scrutinio segreto, tranne i casi in cui lo Statuto o il Regolamento Statutario richiedano la presenza della Commissione elettorale, si svolgeranno sotto la supervisione del Presidente del Collegio dei Garanti o, in sua assenza, del Garante più anziano di età presente; in caso di loro assenza sotto la supervisione dalla persona incaricata da chi presiede la riunione.
- 7.5. L'esito della votazione è sempre proclamato da chi presiede la riunione, salvo quanto più oltre previsto per l'Assemblea elettiva.

Articolo 8 – ASSEMBLEA

8.1. Rappresentanza dei Csv Soci

- 8.1.1. La rappresentanza in Assemblea di ciascun Socio, che secondo Statuto è espressa attraverso il proprio rappresentante legale o suo delegato, è incrementata da un numero di rappresentanti pari al numero dei territori provinciali di competenza del Csv escluso quello ove ha sede legale nonché da un ulteriore incremento determinato come segue:
 - a) un rappresentante per ogni territorio provinciale di competenza del Csv con numero di abitanti compreso tra 0,8 e 1,999999 milioni;
 - b) due rappresentanti per ogni territorio provinciale di competenza del Csv con numero di abitanti compreso tra 2 milioni e 2,999999 milioni;
 - c) tre rappresentanti per ogni territorio provinciale di competenza del Csv con numero di abitanti superiore a 3 milioni.
- 8.1.2. Allo scopo di determinare la rappresentanza prevista al presente comma il numero di residenti è desunto dall'ultima rilevazione ISTAT disponibile alla data di convocazione.

8.2. Convocazione

- 8.2.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente di CSVnet mediante comunicazione da inviarsi ai Csv Soci almeno 30 giorni prima della data di convocazione comprendente gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo di svolgimento qualora non sia prevista in modalità telematica, l'ora di inizio e le modalità di accreditamento dei rappresentanti dei Csv Soci.
- 8.2.2. Per motivi di particolare urgenza ed in accordo con il Comitato Esecutivo, il Presidente può convocare l'Assemblea mediante comunicazione ai Csv Soci da

inviarsi almeno 8 giorni prima della data di convocazione; in tal caso, la documentazione dovrà essere messa a disposizione dei Csv Soci non oltre il secondo giorno successivo all'invio della comunicazione.

8.3. Ordine del Giorno

- 8.3.1. La determinazione dell'ordine del giorno compete al Presidente, sentito il Comitato Esecutivo.
- 8.3.2. Per motivi di particolare urgenza, il Presidente può integrare l'ordine del giorno con comunicazione da inviare ai Csv Soci almeno 8 giorni prima la data di convocazione.
- 8.3.3. In caso di eccezionale necessità ed urgenza, l'Assemblea, su decisione dei tre quinti dei presenti e comunque della maggioranza degli aventi diritto, può acquisire nuovi argomenti all'ordine del giorno.
- 8.3.4. Fatta salva diversa determinazione da parte dello Statuto o del Regolamento di CSVnet, la documentazione relativa ai punti ed alle materie all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei Csv Soci nel "gestionale CSVnet" almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
- 8.3.5. Il Presidente dell'Assemblea, nel corso della seduta e per esigenze di funzionalità, può trattare i punti all'ordine del giorno in sequenza diversa da quella fissata al momento della convocazione. Inoltre, con il consenso dell'Assemblea medesima, può disporre che alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.
- 8.3.6. Ogni Csv Socio e ogni Confederazione regionale può far pervenire al Presidente proposte motivate con lo scopo di far inserire un determinato argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea.

8.4. Accredитamento partecipanti

- 8.4.1. Ogni Csv Socio avente diritto accredita i propri rappresentanti in Assemblea nei limiti numerici indicati al presente articolo e nelle modalità indicate da CSVnet.
- 8.4.2. CSVnet, all'atto della convocazione, mette a disposizione la tabella che riporta il numero dei rappresentanti attribuiti ai singoli Csv Soci nonché i seguenti modelli che contengono le modalità di accredитamento valide:
 - a) modello per l'indicazione del Csv dei nominativi dei propri rappresentanti in Assemblea;
 - b) modello per la delega tra rappresentanti dello stesso Csv in Assemblea;
 - c) modello per la delega tra Csv Soci in Assemblea.
- 8.4.3. Ai fini dell'accredитamento effettivo occorre tenere conto che:
 - a) ogni Csv può attribuire ad altri Csv deleghe in numero pari ai rappresentanti di cui ha diritto; fa eccezione l'Assemblea convocata per il rinnovo degli organi sociali per la quale valgono le disposizioni di cui al seguente art. 30;
 - b) ogni partecipante all'Assemblea non potrà comunque ricevere più di due deleghe; in caso ricevesse un numero maggiore di deleghe saranno efficaci solo le prime due valide ricevute da CSVnet in ordine di tempo;
 - c) non è ammesso il trasferimento personale di delega se non tra rappresentanti dello stesso Csv;
 - d) le deleghe al Csv delegato verranno attribuite ai suoi rappresentanti nei limiti sopra fissati; se non diversamente indicato dal legale rappresentante del Csv delegato, saranno assegnate una ciascuna ai rappresentanti del Csv delegato, nell'ordine con cui essi sono stati comunicati dal Csv e fino ad esaurimento delle deleghe;
 - e) ogni rappresentante dei Csv Soci deve possedere, al momento dell'accredитamento in sala e durante tutta la durata dell'Assemblea, un valido documento utile al suo riconoscimento.

- 8.4.4. Il dilungarsi delle procedure di accreditamento non può costituire motivo di contestazione in riferimento all'inizio dell'Assemblea da parte dei rappresentanti dei Csv che non hanno inviato la documentazione attestante l'attribuzione della propria rappresentanza almeno 24 ore prima dell'inizio previsto dell'Assemblea.
- 8.4.5. I Garanti, e in caso di loro assenza il Direttore, provvedono, avvalendosi della struttura operativa di CSVnet:
- a) all'accREDITamento dei partecipanti all'Assemblea verificando la loro identità, la documentazione pervenuta che li riguarda nonché la corrispondenza della stessa con quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento e dalla convocazione;
 - b) alla segnalazione al Presidente dell'Assemblea e al Presidente di CSVnet e di eventuali irregolarità;
 - c) all'assegnazione ad ogni rappresentante dei Csv Soci del tagliando per le votazioni palesi e delle eventuali schede per le votazioni segrete tranne nei casi di riunioni in modalità telematica, votazioni per via elettronica e in occasione dell'Assemblea elettiva per cui valgono le disposizioni di cui al presente Regolamento.
- 8.4.6. Durante lo svolgimento dell'Assemblea le persone già accreditate ai sensi delle disposizioni precedenti possono successivamente procedere a delegare altre persone già accreditate nel rispetto dei limiti numerici fissati dal presente articolo e nelle modalità sopra indicate, con la possibilità di utilizzare carta non intestata. Qualora non vietato dal Csv in sede di indicazione dei propri candidati di cui al punto 8.4.2., è ammesso il trasferimento personale di delega anche tra rappresentanti di Csv diversi. La firma del foglio contenente la delega e la consegna del tagliando delle votazioni devono avvenire alla presenza di almeno uno dei Garanti: la circostanza è segnalata al Presidente dell'Assemblea ed evidenziata a verbale. Le disposizioni di cui al presente comma valgono anche per l'Assemblea elettiva: in questo caso, la delega deve rispettare i limiti numerici fissati dall'art. 30.

8.5. Presidente dell'Assemblea

- 8.5.1. Il Presidente dell'Assemblea viene eletto tra i suoi componenti su proposta del Presidente di CSVnet.
- 8.5.2. L'elezione avviene a scrutinio palese ed a maggioranza dei presenti.
- 8.5.3. Nell'eventualità in cui il nominativo del candidato proposto non venga approvato, l'Assemblea verrà presieduta direttamente dal vicepresidente vicario di CSVnet.

8.6. Partecipazione in Assemblea

- 8.6.1. Sono invitati a presenziare all'Assemblea tutti i componenti degli organi sociali di CSVnet e, su iniziativa del Presidente, i dipendenti ed i collaboratori di CSVnet nonché quanti altri ritenga opportuno in relazione agli argomenti trattati.
- 8.6.2. Possono prendere parola solo coloro che ne hanno diritto ai sensi dello Statuto e coloro che sono stati invitati a farlo.
- 8.6.3. Gli interventi sono regolati dal Presidente dell'Assemblea che assegna il tempo disponibile sulla base delle richieste e degli obiettivi determinati dall'ordine del giorno.
- 8.6.4. Al Presidente di CSVnet è comunque riservato il diritto di parola e replica.
- 8.6.5. Nella conduzione dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea adotta ogni provvedimento opportuno a garantirne il corretto e funzionale svolgimento.
- 8.6.6. È responsabilità del Presidente del Collegio dei Garanti vigilare affinché le modalità e le procedure di cui al presente articolo vengano rispettate.

8.7. Mozioni e raccomandazioni

- 8.7.1. Le “raccomandazioni” sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere di invito nei confronti del Presidente o di altri organi sociali di CSVnet. Devono essere presentate, unitamente alla motivazione, per iscritto ed in formato elettronico. Durante lo svolgimento dell’Assemblea, le “raccomandazioni” possono essere presentate per iniziativa di almeno il 10% dei presenti regolarmente accreditati. Normalmente sono presentate, tramite l’invio di una comunicazione a CSVnet, entro 5 giorni precedenti la data di convocazione dell’Assemblea. Può presentare una raccomandazione in detta modalità:
- a) il Presidente;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Comitato Esecutivo;
 - d) un Csv Socio;
 - e) una Confederazione regionale;
- 8.7.2. Le “mozioni” sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere vincolante nei confronti del Presidente o degli altri organi sociali di CSVnet a cui è destinato. Devono essere presentate, unitamente alla motivazione, per iscritto ed in formato elettronico, tramite l’invio di una comunicazione a CSVnet entro 5 giorni precedenti la data di convocazione dell’Assemblea. Può presentare una mozione:
- a) il Presidente;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Comitato Esecutivo;
 - d) Csv Soci che, complessivamente, esprimono almeno un decimo degli aventi diritto a partecipare all’Assemblea, anche attraverso la Confederazione regionale.
- 8.7.3. Le raccomandazioni e le mozioni regolarmente presentate sono sottoposte alla valutazione dell’Assemblea. Prima della votazione, il Presidente dell’Assemblea dà la parola al primo proponente che illustra la proposta per il tempo massimo di 5 minuti; a seguire, dà la parola a due rappresentanti dei Csv Soci che intendono dichiarare il voto a favore e due che intendono dichiarare il voto contrario, per il tempo massimo di tre minuti l’uno.
- 8.7.4. Raccomandazioni e mozioni possono essere votate per punti separati. Qualora sul testo vengano presentati uno o più emendamenti, esso viene messo ai voti dapprima nella forma emendata, ad iniziare dall’emendamento che maggiormente modifica la proposta originaria, ovvero se non di facile individuazione, dal primo emendamento proposto in ordine temporale. Se tutti gli emendamenti vengono respinti, la mozione viene messa ai voti nel testo originario.
- 8.7.5. L’Assemblea delibera a scrutinio palese.

8.8. Delibere

- 8.8.1. Le delibere approvate, se non disposto diversamente, sono immediatamente esecutive; entro 5 giorni dalla data della relativa seduta vengono pubblicate nel “gestionale CSVnet” e riportate nell’apposito registro.
- 8.8.2. Ogni delibera assembleare, intesa come dichiarazione di volontà compiuta dell’Assemblea, può essere invalidata se risultante condizionata da gravi vizi rispetto a quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento. È fatta salva la facoltà di adire il magistrato competente a norma di legge.
- 8.8.3. L’impugnazione può essere esercitata da uno o più Csv Soci, mediante ricorso scritto al Presidente di CSVnet e al Collegio dei Garanti entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera nel “gestionale CSVnet”.

8.8.4. Sull'impugnazione decide a maggioranza dei suoi componenti il Collegio dei Garanti che è tenuto a pronunciarsi nel merito non oltre 60 giorni dalla presentazione del ricorso. L'impugnazione non sospende l'esecuzione, finché non interviene la decisione.

8.8.5. Il ricorso e la relativa decisione vengono pubblicati nel "gestionale CSVnet".

8.9. Verbale

8.9.1. Delle riunioni di Assemblea è redatto verbale che deve riportare:

- a) i Csv soci presenti e l'indicazione delle persone che li rappresentano anche per delega;
- b) gli argomenti in discussione;
- c) le proposte messe in votazione;
- d) le dichiarazioni di cui i rappresentanti chiedessero la stesura per esteso;
- e) l'esito delle votazioni;
- f) le delibere prese.

8.9.2. Il Direttore di CSVnet funge normalmente da Segretario dell'Assemblea.

8.9.3. Il verbale è reso disponibile ai Csv Soci nel "gestionale CSVnet" entro 30 giorni dalla data della relativa seduta ed è approvato nella successiva Assemblea.

8.9.4. Dei lavori assembleari viene fatta registrazione audio, che sarà conservata per almeno 2 anni dalla segreteria di CSVnet, anche attraverso modalità cloud computing.

8.9.5. Il verbale approvato è firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario dell'Assemblea ed è riportato nell'apposito libro.

Articolo 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con comunicazione da inviarsi almeno 15 giorni prima della data di convocazione e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

9.2. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta da almeno un quarto dei Consiglieri, con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, il Presidente senza indugio provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo che si deve tenere entro 30 giorni dalla richiesta.

9.3. L'inserimento di un punto all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo può essere richiesto da almeno un quarto dei Consiglieri; in tal caso il Presidente provvede ad inserire il punto all'ordine del giorno del primo Consiglio Direttivo utile.

9.4. L'inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno può essere effettuato dal Presidente almeno 5 giorni prima della data di convocazione, dandone comunicazione immediata ai Consiglieri.

9.5. La documentazione relativa all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei Consiglieri nel "gestionale CSVnet" almeno 5 giorni prima della data della riunione del Consiglio Direttivo.

9.6. Per motivi di particolare urgenza la convocazione del Consiglio può essere inviata 4 giorni prima della data di convocazione. In tal caso, la documentazione dovrà essere a disposizione dei Consiglieri immediatamente e comunque almeno 2 giorni prima della riunione del Consiglio Direttivo.

9.7. Per la riunione di insediamento del Consiglio Direttivo vale quanto previsto all'art. 33 del presente Regolamento.

9.8. Sono invitati a presenziare al Consiglio Direttivo i componenti dell'Organo di controllo e del Collegio dei Garanti.

- 9.9. Alle riunioni del Consiglio Direttivo, di norma, partecipa senza diritto di voto il Direttore di CSVnet che normalmente funge da Segretario.
- 9.10. Autorizzate dal Presidente, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, per l'intera loro durata o per parte di esse, persone invitate al fine di supportarne lo svolgimento oppure la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 9.11. Il Segretario del Consiglio Direttivo, anche avvalendosi della struttura operativa di CSVnet, verifica la presenza dei Consiglieri e consegna loro le eventuali schede per le votazioni segrete, segnalando al Presidente eventuali irregolarità.
- 9.12. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale.
 - 9.12.1. Il verbale deve riportare:
 - a) l'ora di inizio e di fine seduta;
 - b) il nome dei partecipanti e l'ora di inizio e di fine della loro presenza;
 - c) gli argomenti in discussione;
 - d) le proposte messe in votazione;
 - e) le dichiarazioni di cui i Consiglieri chiedessero la stesura per esteso;
 - f) l'esito delle votazioni;
 - g) le delibere prese.
 - 9.12.2. Il verbale approvato è firmato dal Presidente e dal Segretario, è riportato nell'apposito libro ed è pubblicato nel "gestionale CSVnet".
 - 9.12.3. Le delibere approvate sono immediatamente esecutive, a meno che non sia diversamente disposto, e sono inserite nel "gestionale CSVnet".
- 9.13. Delle sedute del Consiglio Direttivo viene fatta registrazione audio, che sarà conservata per almeno 2 anni dalla segreteria di CSVnet, anche attraverso modalità cloud computing.

Articolo 10 – **COMITATO ESECUTIVO**

- 10.1. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente con comunicazione contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
- 10.2. Alle riunioni del Comitato Esecutivo, di norma, partecipa senza diritto di voto il Direttore di CSVnet, che normalmente funge da Segretario.
- 10.3. Autorizzate dal Presidente, possono partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo, per l'intera loro durata o per parte di esse, persone al fine di supportarne lo svolgimento oppure la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 10.4. Delle riunioni del Comitato Esecutivo è redatto verbale.
 - 10.4.1. Il verbale deve riportare:
 - a) l'ora di inizio e di fine seduta;
 - b) il nome dei partecipanti e l'ora di inizio e di fine della loro presenza;
 - c) gli argomenti in discussione;
 - d) le proposte messe in votazione;
 - e) le dichiarazioni di cui i Consiglieri chiedessero la stesura per esteso;
 - f) l'esito delle votazioni;
 - g) le delibere prese.
 - 10.4.2. Il verbale approvato è firmato dal Presidente e dal Segretario, è riportato nell'apposito libro ed è pubblicato nel "gestionale CSVnet".
 - 10.4.3. Le delibere approvate sono immediatamente esecutive, a meno che non sia diversamente disposto, e sono inserite nel "gestionale CSVnet".

Articolo 11 – PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTI

- 11.1. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni si avvale di norma della collaborazione del o dei Vicepresidente/i.
- 11.2. A tal fine periodicamente consulta e convoca l'ufficio di presidenza composto dal Presidente e dal/i Vicepresidente/i.
- 11.3. Al Presidente di CSVnet è riconosciuta un'indennità proporzionata al tempo impegnato nell'esercizio della carica ed alle responsabilità connesse, nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 comma 3, lett. a) del Codice del terzo settore. La determinazione dell'ammontare complessivo di detto compenso, che in ogni caso non può superare per CSVnet il costo onnicomprensivo di € 50.000 (cinquantamila) su base annua, è deciso dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei seguenti criteri. In ogni caso, il calcolo dell'indennità tiene conto di eventuali compensi o indennità ricevuti dal Presidente in relazione alla sua partecipazione ad organi di amministrazione di altri enti, ove la sua presenza in tali organismi sia stabilita in rappresentanza di CSVnet. In tal caso, qualora detti compensi o indennità non fossero versati da parte degli enti interessati a CSVnet, come preferibile, ma fossero percepiti direttamente dal Presidente di CSVnet, il tetto massimo onnicomprensivo sopra indicato si intende ridotto di pari importo. Il compenso può comunque sempre essere oggetto di rinuncia totale o parziale da parte del Presidente.

Articolo 12 – ORGANO DI CONTROLLO

- 12.1. Il Presidente dell'Organo di controllo convoca l'Organo stesso in forma ordinaria trimestralmente, per un controllo degli atti amministrativi e dei documenti contabili; di ogni controllo trimestrale deve essere redatto un verbale, inviato in copia al Presidente di CSVnet e riportato sull'apposito libro.
- 12.2. All'Organo di controllo va inviata copia, per conoscenza, dell'ordine del giorno di convocazione degli organi sociali di CSVnet, di cui all'art. 6 dello Statuto di CSVnet, e la documentazione relativa ai punti posti all'ordine del giorno, da ricevere con la medesima modalità prevista per gli altri organi sociali.
- 12.3. I membri dell'Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle sedute degli organi sociali di CSVnet esclusivamente per quanto riguarda i compiti loro assegnati e specificamente agli argomenti pertinenti al loro ruolo, come espresso dallo Statuto.
- 12.4. L'Organo di controllo partecipa all'Assemblea dei Soci ordinaria e straordinaria senza diritto di voto.

Articolo 13 – COLLEGIO DEI GARANTI

- 13.1. Il Collegio dei Garanti dirime le controversie entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di intervento, che deve pervenire al Presidente del Collegio. Questi informa gli altri componenti e convoca il Collegio per esaminare il ricorso, svolgere l'opportuna istruttoria e prendere la relativa decisione.
- 13.2. La decisione adottata dal Collegio è vincolante per le parti interessate alla controversia.
- 13.3. Delle controversie e delle decisioni adottate il Collegio dei Garanti dà notizia al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci.
- 13.4. Su istanza del Consiglio Direttivo, esprime parere motivato, in relazione al riconoscimento delle forme di Confederazione regionale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 13.5. Di ogni seduta del Collegio dei Garanti deve essere redatto un verbale, inviato in copia al Presidente di CSVnet e riportato nell'apposito libro.
- 13.6. Al Collegio dei Garanti va inviata, per conoscenza, copia dell'ordine del giorno di convocazione degli organi sociali di CSVnet, di cui all'art. 6 dello Statuto di CSVnet.

- 13.7. Nel caso in cui vengano meno requisiti ritenuti essenziali per l'elezione dei membri del Collegio dei Garanti quali la moralità, la competenza e la professionalità, e nel caso in cui sorga l'incompatibilità prevista dall'art. 12 dello Statuto di CSVnet, l'Assemblea può deliberare la decadenza di uno o più membri del Collegio dei Garanti.

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE

Articolo 14 – ATTIVITÀ

- 14.1. CSVnet agisce applicando quanto indicato nello Statuto e nei regolamenti associativi, ed assicurando esecuzione alle azioni previste nella programmazione approvata dai propri organi sociali nel rispetto delle proprie competenze. Costituisce riferimento di primario rilievo il programma annuale di attività di cui all'art. 7 comma 6 lettera g), art. 8 comma 4 lettera i) e art. 9 comma 2 lettera c) dello Statuto.
- 14.2. La programmazione, ordinariamente, è articolata in azioni definite in base agli obiettivi perseguiti, ai tempi pianificati, ai costi preventivati e al capitolo di bilancio di riferimento.
- 14.3. Sulla base di quanto previsto dalla programmazione annuale o da quanto deliberato in sede di Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo, con apposite delibere, cura l'attuazione delle singole azioni, individuando gli strumenti necessari e assegnando i relativi incarichi.
- 14.4. La supervisione, l'indirizzo e la responsabilità politica delle singole azioni è assicurata dal Presidente o dal Consigliere delegato di CSVnet, nel rispetto delle funzioni attribuite al Comitato Esecutivo ed al Presidente.
- 14.5. Nella realizzazione delle singole azioni, nel rispetto delle delibere degli organi sociali, CSVnet si avvarrà del proprio personale oppure di fornitori esterni. Per l'individuazione di questi ultimi, CSVnet valuterà prioritariamente la competenza degli operatori dei Csv Soci.
- 14.6. Ogni azione, attraverso i propri responsabili, si raccorderà comunque dal punto di vista tecnico con il Direttore che si avvale della struttura tecnica di CSVnet.
- 14.7. Il Consiglio Direttivo, con apposito regolamento, disciplina l'attività amministrativa – contabile di CSVnet nonché le modalità ed i tempi con cui ogni Csv Socio può prendere visione della documentazione relativa.

Articolo 15 – GRUPPI DI LAVORO

- 15.1. Al fine di favorire la partecipazione e di valorizzare le competenze e le esperienze disponibili, CSVnet può costituire specifici Gruppi di lavoro dedicati ad un particolare tema o ad una specifica azione. La costituzione avviene, di norma, con delibera del Consiglio Direttivo.
- 15.2. A seconda delle finalità perseguite, possono essere componenti del Gruppo di lavoro contemporaneamente o alternativamente:
- 15.2.1. componenti degli organi sociali di CSVnet e dei Csv;
 - 15.2.2. personale e consulenti di CSVnet e dei Csv;
 - 15.2.3. altri componenti.
- 15.3. Per definire l'identità ed il numero dei componenti del Gruppo di lavoro si terrà conto delle competenze specifiche e della funzionalità delle relazioni e si favorirà la pluralità delle provenienze e delle esperienze.
- 15.4. Qualora la partecipazione ad un gruppo di lavoro preveda la retribuzione o il rimborso dei costi orari relativi ai tecnici partecipanti, questi risponderanno direttamente a CSVnet e, di norma, saranno coordinati dal Direttore di CSVnet, che sarà il loro riferimento dal punto di vista funzionale e gerarchico. Il costo sarà imputato a CSVnet direttamente o tramite convenzione con i Csv Soci oppure le loro Confederazioni regionali.

- 15.5. Ordinariamente, il Direttore partecipa agli incontri del Gruppo di lavoro, anche attraverso deleghe al personale di CSVnet.
- 15.6. Il calendario degli incontri di ogni Gruppo di lavoro è definito sulla base degli obiettivi perseguiti e delle scadenze da rispettare. Gli incontri potranno avvenire anche in modalità telematica.
- 15.7. Le convocazioni dei gruppi dovranno essere effettuate con adeguato anticipo, inviate con comunicazione a firma del Consigliere delegato, d'intesa con il Direttore, dotate di adeguato materiale di lavoro. Copia delle comunicazioni è inviata contestualmente al Presidente di CSVnet.
- 15.8. Le spese relative al funzionamento di ogni Gruppo di lavoro, ivi compreso il rimborso delle eventuali spese sostenute dai partecipanti, sono ammissibili se previste e sono riconosciute entro i limiti di budget precedentemente determinati.
- 15.9. Ogni Gruppo di lavoro ha un proprio referente che ne coordina i lavori, di concerto con il Presidente ed in relazione all'azione del Comitato Esecutivo.
- 15.10. Le eventuali comunicazioni ai Csv Soci inerenti la materia o le iniziative del Gruppo di lavoro sono inviate a firma del Consigliere delegato e del Presidente di CSVnet, salvo diversa indicazione da parte di quest'ultimo.

Articolo 16 – **DIRETTORE**

- 16.1. Il Direttore ha la responsabilità della struttura tecnico operativa, ne riferisce al Comitato Esecutivo e al Consiglio Direttivo, ne risponde al Presidente, collabora con il Tesoriere per quanto di sua competenza.
- 16.2. Partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, con l'esclusione delle situazioni di possibile conflitto di interesse.
- 16.3. Il Direttore ha i seguenti compiti:
 - 16.3.1. attua, attraverso la struttura operativa di CSVnet, le azioni esecutive necessarie alla realizzazione delle delibere del Comitato Esecutivo e del Consiglio Direttivo;
 - 16.3.2. è responsabile dello svolgimento efficiente e efficace delle attività operative della struttura;
 - 16.3.3. è responsabile del coordinamento e della gestione del personale e presenta al Presidente proposte su selezione e inquadramento giuridico ed economico nonché provvedimenti disciplinari riferite al personale, da portare all'approvazione del Comitato Esecutivo;
 - 16.3.4. gestisce e coordina tecnicamente la realizzazione del programma annuale di CSVnet di cui al punto 14.1;
 - 16.3.5. elabora il bilancio preventivo e consuntivo, secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e in collaborazione con il personale;
 - 16.3.6. elabora il bilancio sociale e i rendiconti delle attività svolte, secondo gli indirizzi degli organi sociali e in collaborazione con il personale;
 - 16.3.7. predispone le iniziative e i meccanismi operativi e organizzativi atti a favorire il raccordo e la collaborazione con i principali portatori di interesse di CSVnet secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.
- 16.4. Sulla base delle disposizioni del Consiglio Direttivo di CSVnet, delle deleghe ricevute ed entro i limiti del proprio mandato, esercita tali funzioni in piena autonomia e ne assume la responsabilità a tutti gli effetti.
- 16.5. Il Direttore viene selezionato in base a un profilo di competenze approvato dal Consiglio Direttivo e in linea con i compiti necessari a gestire la struttura in modo congruente con le sue finalità. Per selezionare il Direttore è necessario procedere ad un percorso aperto e trasparente che permetta di valutare comparativamente le eventuali candidature.
- 16.6. Il curriculum del Direttore viene reso accessibile ai Csv Soci nel “gestionale CSVnet”.

- 16.7. Non può essere nominato Direttore e, se nominato, decade dall'ufficio:
- 16.7.1. persona non rispondente ai requisiti di cui all'art. 21 del presente Regolamento;
 - 16.7.2. chi assume qualsiasi carica sociale all'interno di CSVnet, dei Csv o delle Conferenze regionali;
 - 16.7.3. il coniuge, i parenti e gli affini entro il terzo grado dei componenti gli organi sociali di CSVnet;
 - 16.7.4. il Presidente e i Vicepresidenti di CSVnet per i tre anni successivi alla cessazione della carica.
- 16.8. Il Direttore non può assumere ruoli e cariche dirigenziali o direzionali all'interno di Csv se non in casi eccezionali, espressamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e per periodi limitati. L'assunzione non autorizzata di detti ruoli o cariche produce la decadenza d'ufficio dalla nomina di Direttore.

Articolo 17 – RISORSE UMANE

- 17.1. CSVnet si dota di un organigramma tecnico in riferimento alle sue finalità istituzionali e sulla base della delibera relativa al programma annuale di cui al punto 14.1 e delle delibere applicative e/o integrative dello stesso assunte dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo.
- 17.2. Le funzioni ed i ruoli previsti nell'organigramma tecnico di CSVnet, nel rispetto della normativa in vigore, possono essere attribuiti a personale direttamente dipendente da CSVnet, a personale afferente ai Csv Soci, a consulenti e fornitori terzi.
- 17.3. Le assunzioni del personale di CSVnet sono effettuate sulla base delle esigenze organizzative, nell'ambito delle strategie e linee di sviluppo in materia approvate dal Consiglio Direttivo. Le assunzioni avvengono nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale di riferimento.
- 17.4. L'attivazione dei rapporti di lavoro e la loro interruzione sono determinati dal Comitato Esecutivo, sentito il Direttore.
- 17.5. Il Consiglio Direttivo, con apposito regolamento, disciplina i criteri e le procedure per il reclutamento e la gestione del personale dipendente.
- 17.6. Risulta elemento di incompatibilità per l'assunzione o per il permanere delle funzioni e dei ruoli previsti nell'organigramma tecnico di CSVnet la parentela fino al terzo grado o l'affinità fino al secondo grado con qualunque componente degli organi sociali di CSVnet o con il Direttore di CSVnet. Qualora la persona interessata abbia già attivato la collaborazione con CSVnet prima dell'assunzione della carica del loro parente o affine, potrà mantenere detta collaborazione nelle modalità già definite.

TITOLO V – QUOTE SOCIALI E RIMBORSI SPESE

Articolo 18 – QUOTE SOCIALI

18.1. Entrate dei Csv

- 18.1.1. Ogni Csv Socio è tenuto a comunicare a CSVnet entro 15 giorni dall'avvenuto ricevimento della relativa informazione da parte dell'Otc, l'ammontare complessivo delle entrate previste per l'anno successivo provenienti dal Fun e per gli effetti di cui all'art. 101, c. 5 del Codice del terzo settore, finché efficace.
- 18.1.2. Nel caso in cui il Csv Socio non adempia alla comunicazione di cui al punto 18.1.1, valgono per CSVnet le informazioni apprese da altre fonti informative

dello stesso Csv, dal RUNTS, dall'Onc.

- 18.1.3. In caso di contrasti tra la dichiarazione di cui al punto 18.1.1 e le informazioni in possesso di CSVnet rilevate dal Tesoriere, il Csv interessato può chiedere al Consiglio Direttivo di deliberare nel merito.

18.2. Determinazione della quota sociale

- 18.2.1. La quota sociale di competenza di ogni singolo Csv Socio è determinata sulla base di quanto deciso dall'Assemblea ai sensi dello Statuto nonché dell'entità delle entrate annue di cui al comma precedente.
- 18.2.2. In ogni caso, concorrono alla determinazione della quota sociale tutte le risorse destinate al Csv Socio derivanti dal Fun e per effetto dell'art. 15 della legge 266/91. Nel calcolo annuale non sono ricomprese le risorse su cui è già stata precedentemente applicata la quota sociale.
- 18.2.3. Quando un Csv diventa Socio di CSVnet, la quota sociale dell'anno in corso è calcolata in dodicesimi, a partire dal mese in cui è avvenuta la delibera di accettazione della domanda a Socio. La base di calcolo è quella indicata per effetto del presente articolo.
- 18.2.4. CSVnet provvede a comunicare ad ogni Csv le informazioni circa la determinazione dell'ammontare della quota sociale di competenza e le relative scadenze di pagamento. Nel caso di variazioni inerenti all'identificazione dell'entità delle entrate annue, CSVnet provvede ad aggiornare la comunicazione.
- 18.2.5. In assenza di diversa determinazione da parte dell'Assemblea entro il mese di ottobre dell'anno precedente, la quota sociale è determinata nella misura dell'1% delle entrate annue di ogni Csv Socio computate come sopra indicato.
- 18.2.6. In ogni caso, il Csv Socio è tenuto ad aggiornare tempestivamente CSVnet in caso di variazioni intervenute rispetto a quanto già comunicato, assicurando la completezza e veridicità delle informazioni al fine di determinare correttamente la propria quota sociale.

18.3. Corresponsione quota sociale

- 18.3.1. Ogni Csv Socio è tenuto a corrispondere la quota sociale di competenza, secondo le indicazioni e nei tempi esplicitati nella comunicazione di cui al punto 18.2.4. Il numero delle rate e le relative percentuali dell'importo corrispondono a quelli previsti dall'Onc per i versamenti del finanziamento annuale per il Csv Socio, con scadenza al settimo giorno successivo a quello previsto dall'Onc.
- 18.3.2. I tempi e le percentuali indicati al punto 18.3.1 possono essere modificati dal Consiglio Direttivo con delibera motivata. Fatto salvo il principio di parità di trattamento tra i Csv Soci e sulla base di oggettive motivazioni, possono essere decise dal Consiglio Direttivo oppure, su proposta del Tesoriere, dal Presidente, condizioni di maggior favore a valere per tutti i Csv o per singoli Csv.
- 18.3.3. Su istanza adeguatamente circostanziata del Csv Socio interessato, il Tesoriere riconosce giustificato motivo di un eventuale ritardo del pagamento delle quote sociali:
- a) la condizione del Csv Socio che non abbia ricevuto le assegnazioni delle risorse spettanti in applicazione dal Fun e per effetto dell'art. 15 legge 266/91 e successive modificazioni, nei tempi che gli consentono di rispettare gli obblighi previsti al punto 18.3.1;
 - b) la condizione del Csv Socio che incorra in prolungati ed oggettivi impedimenti a poter liberamente operare attraverso il proprio conto corrente bancario.
- 18.3.4. Qualora l'istanza motivata del Csv Socio volta a giustificare il proprio ritardo nel pagamento delle quote sociali avanzi motivazioni non rientranti nelle condizioni previste al punto 18.3.3 ed in assenza di queste ultime, il Tesoriere sottopone l'istanza medesima al Consiglio Direttivo. Detta istanza non determina

interruzione dei termini previsti dal presente articolo. Il Consiglio Direttivo, che deve essere messo a conoscenza dell'istanza alla prima seduta utile, ha facoltà di deliberare nel merito.

18.4. Limiti partecipazione in Assemblea

18.4.1. Al fine dell'accertamento della condizione di regolarità nel pagamento delle quote sociali atta ad assicurare ai CSV Soci la piena partecipazione in Assemblea ai sensi dell'art. 7 comma 9 dello Statuto, in assenza di giustificati motivi riconosciuti secondo quanto previsto ai punti 18.3.3 o 18.3.4, valgono i seguenti criteri:

- a) nel primo trimestre dell'anno, è considerato irregolare il Csv Socio che non abbia regolarmente adempiuto al pagamento delle quote sociali relative all'anno precedente, oltre a quelle pregresse;
- b) nel secondo trimestre dell'anno, è considerato irregolare il Csv Socio che non abbia regolarmente adempiuto al pagamento delle quote sociali relative al primo trimestre dell'anno in corso, oltre a quelle pregresse;
- c) nel secondo semestre dell'anno, è considerato irregolare il Csv Socio che non abbia regolarmente adempiuto al pagamento delle quote sociali dovute nel primo semestre dell'anno in corso, oltre a quelle pregresse;
- d) in caso di Assemblea elettiva, è considerato irregolare il Csv Socio che non abbia regolarmente adempiuto al pagamento delle quote sociali dovute il ventunesimo giorno antecedente, oltre a quelle pregresse;
- e) la condizione di regolarità nel pagamento delle quote sociali del Csv Socio deve comunque risultare effettiva il terzo giorno lavorativo antecedente la data dell'Assemblea: fa prova l'estratto conto di CSVnet.

18.4.2. In caso di irregolarità accertata secondo quanto previsto al punto 18.5.1, il Csv Socio interessato può comunque presenziare in Assemblea ma senza diritto di parola e di voto. È inoltre escluso che il Csv Socio interessato o suoi esponenti possano ricevere deleghe da parte di altri Csv Soci.

18.5. Azioni verso Csv morosi

18.5.1. Nel caso di mancata corresponsione della quota sociale nei tempi previsti o concordati ai sensi del presente articolo, CSVnet procede con l'invio di apposite comunicazioni al Csv Socio inadempiente, volte a richiamare la sua attenzione e finalizzate a rendere disponibili tutte le informazioni ed i chiarimenti del caso.

18.5.2. Dopo averne dato aggiornamento al Consiglio Direttivo ed in assenza di indicazioni sospensive da parte del medesimo, trascorsi 3 mesi dalla scadenza prevista, il Presidente invia comunicazione al Csv Socio interessato tramite PEC con cui gli intima di adempiere agli obblighi suddetti.

18.5.3. Decorso ulteriore 60 giorni, dalla data della comunicazione del Presidente di cui al precedente punto 18.5.2, senza che si sia verificato l'esatto adempimento da parte del Csv Socio, il Presidente sottopone la questione al primo Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 5.4 del presente Regolamento.

18.5.4. Dopo l'aggiornamento di cui al punto 18.5.3 ed in assenza di indicazioni sospensive da parte del Consiglio Direttivo, il Presidente è tenuto ad avviare azioni legali nei confronti del Csv Socio moroso finalizzate al pieno soddisfacimento dei legittimi interessi di CSVnet.

18.6. Monitoraggio del Tesoriere

18.6.1. Circa la determinazione delle quote sociali e la loro effettiva corresponsione, il Tesoriere trasmette agli organi sociali aggiornamenti periodici nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto ed assicura le informazioni necessarie nei tempi adeguati agli adempimenti istituzionali.

18.6.2. Qualora per qualsiasi ragione, il Tesoriere cessasse di svolgere le proprie funzioni o non fosse in grado di adempiervi per un tempo prolungato, i suoi compiti in ordine alle quote sociali possono essere attribuiti dal Comitato Esecutivo ad un

proprio componente che non sia il Presidente. Informato il Comitato Esecutivo ed in assenza di tale attribuzione, i compiti sono assunti dal vicepresidente vicario, per il tempo che intercorre a nuova nomina o al ripristino dell'operatività del Tesoriere nominato.

Articolo 19 – **RIMBORSI SPESE**

- 19.1. Nel rispetto del relativo regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, possono essere richiesti a CSVnet rimborsi spese esclusivamente a fronte di spese effettivamente sostenute al fine di partecipare ai suoi organi sociali o, in generale, allo scopo di contribuire al perseguimento delle finalità sociali di CSVnet.
- 19.2. Possono fare richiesta di rimborso spese i componenti degli organi sociali di CSVnet; coloro ai quali è attribuita una carica sociale; i dirigenti o il personale in forza a CSVnet; persone od enti che, a diverso titolo, agiscano su incarico o invito di CSVnet.
- 19.3. I componenti degli organi sociali di CSVnet possono richiedere il rimborso spese nei seguenti casi:
 - 19.3.1. partecipazione alle sedute dell'organo sociale di CSVnet di appartenenza; le spese relative ai rappresentanti dei CSV Soci in Assemblea sono a carico dei singoli Csv;
 - 19.3.2. partecipazione alle sedute di un organo sociale di CSVnet di cui non si fa parte ma a cui è stata formalmente richiesta o concordata la presenza con il Presidente di CSVnet;
 - 19.3.3. partecipazione o attività richieste personalmente ed espressamente da CSVnet in forma scritta;
 - 19.3.4. partecipazione ai Gruppi di lavoro di CSVnet, se previsto.
- 19.4. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 19.3:
 - 19.4.1. la partecipazione dei componenti dell'Organo di controllo alle sedute dell'Assemblea si considera espressamente richiesta;
 - 19.4.2. la partecipazione dei componenti del Collegio dei Garanti alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea si considera espressamente richiesta.
- 19.5. In coerenza con quanto previsto al presente articolo, il Consiglio Direttivo, attraverso uno o più regolamenti appositi, esplicita i criteri e disciplina le modalità attraverso cui riconoscere, documentare e quantificare le spese oggetto di rimborso da parte di CSVnet.

TITOLO VI – ELEZIONE ORGANI SOCIALI

Articolo 20 – **PREMESSE**

- 20.1. Le norme statutarie relative all'elezione degli organi sociali si applicano secondo quanto qui di seguito stabilito. Per quanto non previsto o disciplinato nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto di CSVnet e alla normativa vigente.
- 20.2. Ai fini interpretativi dei successivi articoli dedicati all'elezione degli organi sociali, si consideri che:
 - 20.2.1. la richiesta della delibera di supporto alle singole candidature è da intendersi quale prova del processo democratico partecipativo in seno alla Confederazione regionale o presso il singolo Csv Socio;
 - 20.2.2. la produzione di curricula e foto è volta a facilitare l'identificazione dei candidati ed a rendere la scelta elettiva maggiormente consapevole;
 - 20.2.3. l'espressione "organo di amministrazione" si riferisce all'organo collegiale,

normalmente denominato “Consiglio Direttivo”, a cui è attribuita la funzione direttiva dal Csv Socio oppure dalla Confederazione regionale, in termini equivalenti a quanto avviene per il Consiglio Direttivo in CSVnet;

- 20.2.4. l'espressione “presidente” con riferimento alle Confederazioni regionali si riferisce alla persona che ha il compito di presiederne il funzionamento ed a rappresentarle, anche se localmente porta il nome di “coordinatore”, “portavoce” o altro ancora;
- 20.2.5. l'espressione “Csv Socio” o “Socio” è da intendersi come “Csv Socio in regola con il pagamento delle quote sociali”.
- 20.2.6. l'espressione “verbale” è da intendersi quale documento scritto dal quale si evinca chiaramente la data e il luogo in cui si è svolta la riunione del consesso deliberante oppure lo svolgimento in modalità telematica, il nome e cognome delle persone presenti, l'ordine del giorno, nonché quanto deliberato in ordine alle elezioni degli organi sociali di CSVnet, la firma di chi ha presieduto e di chi ha verbalizzato.

Articolo 21 – **REQUISITI COMPONENTI ORGANI SOCIALI**

- 21.1. Non possono essere eletti a cariche sociali di CSVnet coloro che:
 - 21.1.1. hanno incarichi di governo nazionale o europeo;
 - 21.1.2. sono parlamentari nazionali ed europei;
 - 21.1.3. hanno incarichi di giunta e consiglio regionale;
 - 21.1.4. hanno incarichi di giunta in associazioni di comuni e consorzi intercomunali, in comuni e circoscrizioni comunali e simili, comunque denominate;
 - 21.1.5. hanno incarichi di consigliere comunale nei Comuni superiori ai 15 mila abitanti;
 - 21.1.6. ricoprono ruoli di livello regionale o nazionale in organi dirigenti di partiti politici, di associazioni sindacali o di categoria;
 - 21.1.7. sono componenti dell'Onc o dei suoi uffici territoriali, tranne quando designati a tale incarico da CSVnet;
 - 21.1.8. coloro che si trovano in una delle condizioni di cui al successivo comma 21.2;
 - 21.1.9. coloro che ricoprono le cariche di legale rappresentante di una rete associativa ai sensi dell'art. 41, c. 1 del Codice del terzo settore o le associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 41, c. 2.
- 21.2. Al fine della corretta applicazione dello Statuto circa i requisiti necessari ai componenti gli organi sociali di CSVnet, si ritengono mancanti del requisito di onorabilità le persone fisiche che rientrino in una delle seguenti condizioni:
 - 21.2.1. si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - 21.2.2. siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - 21.2.3. siano state condannate con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:
 - a) reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
 - b) reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;
 - c) reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non

colposo;

21.2.4. abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

- 21.3. Ogni componente gli organi sociali è tenuto a comunicare tempestivamente a CSVnet la presenza di condizioni di ineleggibilità anche sopravvenute e di incompatibilità previste dallo Statuto incluse le candidature di cui all'art. 6, c. 8 o dal presente Regolamento nonché a segnalare tempestivamente eventi o situazioni che possano incidere sulla propria onorabilità ed indipendenza, così come la variazione dei requisiti personali richiesti. Analogo obbligo è in capo al candidato alle cariche sociali di CSVnet.

Articolo 22 – CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

- 22.1. Applicando le indicazioni dello Statuto e del presente Regolamento, il Consiglio Direttivo, entro 90 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea elettorale, determina con propria delibera il numero complessivo dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere.
- 22.2. La delibera del Consiglio Direttivo, di cui al comma precedente determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo per la durata del successivo mandato distinguendo tra Consiglieri che deriveranno dalla Lista Regionale e quelli che deriveranno dalla Lista Nazionale, composte come di seguito previsto.

Articolo 23 – CONSIGLIO DIRETTIVO: LISTA REGIONALE

- 23.1. La scelta del/i candidato/i di ogni Confederazione regionale spetta al rispettivo organo di amministrazione e, per nessuna ragione, può essere attribuita e/o delegata a uno o più Csv Soci oppure al Presidente della Confederazione regionale.
- 23.2. La scelta del/i candidato/i di ogni Csv regionale spetta al rispettivo organo di amministrazione e, per nessuna ragione, la scelta può essere attribuita e/o delegata al solo Presidente del Csv regionale.
- 23.3. Ogni candidatura, formulata utilizzando il modello reso disponibile da CSVnet, deve essere supportata da una delibera dell'organo di amministrazione della Confederazione regionale o del Csv regionale, trasmessa unitamente al relativo verbale; in caso di Confederazione regionale, la delibera può essere sostituita da un documento sottoscritto da tutti i presidenti dei Csv Soci partecipanti alla Confederazione regionale medesima.
- 23.4. I nominativi indicati dalle Confederazioni regionali e dai Csv regionali, le cui candidature risultino valide, vanno a comporre la Lista Regionale dei candidati al Consiglio Direttivo che viene sottoposta al voto dell'Assemblea.

Articolo 24 – CONSIGLIO DIRETTIVO: LISTA NAZIONALE

- 24.1. Le candidature alla Lista Nazionale, secondo l'art. 8 dello Statuto, devono essere "proposte da almeno 4 Csv Soci operanti su almeno 3 regioni" e formulate utilizzando il modello reso disponibile da CSVnet. Sono, dunque, abilitati a proporre candidature solo i Csv Soci e non le Confederazioni regionali.
- 24.2. La scelta del/i candidato/i del Csv Socio deve essere collegiale ed interessare il rispettivo organo di amministrazione e, per nessuna ragione, la scelta può essere attribuita e/o delegata al solo Presidente del Csv Socio.
- 24.3. Ogni candidatura deve essere supportata da una delibera dell'organo di amministrazione del Csv Socio interessato e trasmessa unitamente al relativo verbale.
- 24.4. Le candidature relative allo stesso candidato possono pervenire a CSVnet anche in tempi diversi l'una dall'altra. Ogni Csv Socio può presentare più candidature anche disgiuntamente l'una dall'altra.
- 24.5. I nominativi indicati, le cui candidature risultino valide, vanno a comporre la Lista

Nazionale dei candidati al Consiglio Direttivo, che viene sottoposta al voto dell'Assemblea.

Articolo 25 – ORGANO DI CONTROLLO E COLLEGIO DEI GARANTI: CANDIDATURE

- 25.1. La candidatura a membro dell'Organo di controllo, formulata utilizzando il modello reso disponibile da CSVnet, può pervenire da ogni Csv Socio. La scelta del/i candidato/i del Csv deve essere collegiale ed interessare il rispettivo organo di amministrazione e per nessuna ragione la scelta può essere attribuita e/o delegata al solo Presidente del Csv Socio.
- 25.2. La candidatura a Garante, formulata utilizzando il modello reso disponibile da CSVnet, può pervenire da ogni Csv Socio. La scelta del/i candidato/i del Csv deve essere collegiale ed interessare il rispettivo organo di amministrazione e per nessuna ragione la scelta può essere attribuita e/o delegata al solo Presidente del Csv Socio.
- 25.3. Ogni candidatura deve essere supportata da una delibera dell'organo di governo amministrazione del Csv Socio e trasmessa unitamente al relativo verbale.
- 25.4. I nominativi indicati, le cui candidature risultino valide, vanno a comporre rispettivamente la Lista per l'Organo di controllo e la Lista dei Garanti, che vengono sottoposte al voto dell'Assemblea.

Articolo 26 – TEMPI DELLE CANDIDATURE

- 26.1. Le candidature a Consigliere (sia per la Lista Nazionale che per la Lista Regionale) devono pervenire a CSVnet entro il 25° giorno precedente la data dell'Assemblea. Qualora non pervenissero candidature sufficienti a coprire il numero di Consiglieri da eleggere su Lista Nazionale, il Presidente di CSVnet fissa un nuovo termine e ne dà comunicazione ai Csv Soci.
- 26.2. Le candidature a Revisore dei Conti e a Garante devono pervenire a CSVnet entro il 25° giorno precedente la data dell'Assemblea. Qualora non pervenissero candidature sufficienti a coprire il numero dei componenti effettivi dell'Organo di controllo e/o del Collegio dei Garanti, il Presidente di CSVnet fissa un nuovo termine e ne dà comunicazione ai Csv Soci.
- 26.3. CSVnet provvede a protocollare la documentazione relativa alle candidature ricevute.

Articolo 27 – VALIDITÀ DELLE CANDIDATURE

- 27.1. La candidatura è considerata valida solo se effettivamente pervenuta a CSVnet nelle forme e nei tempi previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
- 27.2. Per quanto attiene alle modalità di trasmissione delle candidature della Confederazione regionale, è considerata valida la comunicazione effettuata per tramite della Segreteria della Confederazione medesima, del suo Direttore e/o del suo Presidente ma sempre a nome e per conto di quest'ultimo. È accettata come valida anche la trasmissione della documentazione da parte di un Csv Socio appartenente alla Confederazione interessata.
- 27.3. Per quanto attiene alle modalità di trasmissione delle candidature dei singoli Csv Socio, è considerata valida la comunicazione effettuata per tramite della Segreteria del medesimo Csv, del Direttore e/o del suo Presidente ma sempre a nome e per conto di quest'ultimo.
- 27.4. Qualora, per qualsiasi motivo, non pervenisse in tempo utile una designazione di un candidato alla Lista Regionale da parte degli aventi diritto, l'Assemblea procede all'elezione del Consiglio Direttivo senza prevedere il candidato per la regione interessata;

detta rappresentanza potrà essere integrata con le stesse modalità previste in caso di decadenza di un Consigliere.

- 27.5. Qualora un Csv regionale o una Confederazione regionale segnalasse simultaneamente un numero superiore di candidati rispetto a quello di spettanza, agli effetti della votazione in Assemblea, il caso verrebbe trattato applicando quanto previsto al precedente punto 27.4 per la mancanza di segnalazione.
- 27.6. Ogni candidatura è considerata valida se completata da un curriculum vitae, da copia di un documento di identità, da una foto, e da una dichiarazione dell'interessato in cui si attestano i necessari requisiti richiesti dallo Statuto e dal Regolamento e dall'indicazione dell'indirizzo mail (o PEC) del candidato. Ogni persona può essere candidata ad una sola lista: in caso di più candidature sottoscritte dalla medesima persona ed in assenza di formale rinuncia ad una o più di queste, entro i termini prescritti dall'art. 26, nessuna candidatura sarà ritenuta valida.
- 27.7. Qualora la delibera del Consiglio Direttivo di cui al punto 22 preveda l'insediamento del Consiglio Direttivo nelle 24 ore successive alla comunicazione degli esiti elettorali, i candidati a tutti gli organi associativi sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione con la quale si attesta formalmente e ad ogni effetto di aver piena conoscenza di tale previsione. Detta dichiarazione concorre a definire la validità della candidatura.
- 27.8. Nel rispetto dei tempi richiesti, la documentazione relativa ai singoli candidati può pervenire a CSVnet anche disgiuntamente dalle relative candidature dei Csv Soci e delle Confederazioni regionali ed anche per tramite degli stessi candidati.
- 27.9. Le candidature pervenute dai Csv Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali sono accettate con riserva dalla Commissione Elettorale e acquisiscono piena validità al momento della regolarizzazione che deve risultare effettiva entro il 21° giorno precedente la data dell'Assemblea Elettiva: fa prova l'estratto conto bancario di CSVnet.

Articolo 28 – **AZIONE INFORMATIVA**

- 28.1. Al fine di garantire la massima informazione, trasparenza e partecipazione di tutti i Soci, CSVnet provvede:
 - 28.1.1. a dare notizia, attraverso la comunicazione associativa, dell'Assemblea Elettiva e del processo elettorale;
 - 28.1.2. dedicare una sezione del "gestionale CSVnet" all'Assemblea Elettiva, dove mettere a disposizione tutta la documentazione relativa, ivi comprese le candidature pervenute ritenute valide;
 - 28.1.3. predisporre e mettere a disposizione dei Csv Soci e delle Confederazioni regionali i modelli relativi alle candidature e alle dichiarazioni dei candidati, ivi compresi gli elementi qualificanti del curriculum vitae;
 - 28.1.4. predisporre e mettere a disposizione dei Csv Soci i seguenti modelli che contengono le modalità di accreditamento valide:
 - a) per l'indicazione del Csv dei propri rappresentanti in Assemblea;
 - b) per la delega tra rappresentanti dello stesso Csv in Assemblea;
 - c) per la delega tra Csv Soci in Assemblea.
- 28.2. Il Presidente di CSVnet, almeno 80 giorni prima della data dell'Assemblea elettiva, comunica alle Confederazioni regionali e a tutti i Csv Soci il numero di componenti spettanti ad ogni regione nonché le modalità ed i termini dell'indicazione delle candidature, così come dalla delibera del Consiglio Direttivo di cui all'art. 22.
- 28.3. La Commissione Elettorale è impegnata:
 - 28.3.1. ad effettuare una verifica delle candidature pervenute entro il 45° giorno precedente l'Assemblea e comunicare per tramite del Presidente di CSVnet l'esito di tale verifica anticipata agli interessati in modo tale che essi possano tenerne

conto;

- 28.3.2. a verificare le candidature pervenute al termine del periodo temporale concesso e comunicare l'esito della verifica al Presidente di CSVnet, in modo tale che possa dare comunicazione ai sensi del successivo punto 28.4;
- 28.4. Il Presidente di CSVnet dà comunicazione a tutti i Csv Soci delle candidature pervenute e ritenute valide dalla Commissione Elettorale entro il 15° giorno precedente l'Assemblea. In caso di inerzia della Commissione Elettorale ed al fine di rispettare detto termine temporale, il Presidente provvede autonomamente a detta valutazione.
- 28.5. Dell'esito delle elezioni e della composizione degli organi sociali di CSVnet è data informazione nel "gestionale CSVnet".

Articolo 29 – **COMMISSIONE ELETTORALE**

- 29.1. La Commissione Elettorale, che giudica in merito alla validità delle candidature agli organi sociali e sovrintende alle procedure elettorali di competenza assembleare, è composta da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea di CSVnet normalmente nella seduta precedente a quella elettiva.
 - 29.1.1. Può far parte della Commissione Elettorale chiunque sia ritenuto in possesso dei necessari requisiti e, in ogni caso, risponda ai requisiti di cui all'art 21 del presente Regolamento.
 - 29.1.2. Il ruolo di componente della Commissione Elettorale è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno di CSVnet e con la candidatura agli organi sociali di CSVnet.
 - 29.1.3. L'Assemblea determina i componenti della Commissione Elettorale sulla base della proposta definita dal Consiglio Direttivo, che la formula anche tenendo conto delle segnalazioni pervenute dai Csv Soci.
 - 29.1.4. L'Assemblea elegge i componenti della Commissione Elettorale con votazione a scrutinio segreto su Lista composta da 10 candidati proposti dal Consiglio Direttivo, presentata in ordine alfabetico. Ogni rappresentante dei Csv Soci, presente anche per delega, esprime fino ad un massimo di 3 preferenze. In base alla graduatoria dei candidati ordinati per voti validi conseguiti, i primi cinque costituiranno i membri titolari, i secondi cinque i membri supplenti. Questi ultimi subentrano in ruolo, secondo l'ordine determinato dalle preferenze ottenute, in caso di dimissioni o per decadenza rilevata dal Collegio dei Garanti. In caso di parità di numero di preferenze, prevale il candidato più giovane per età.
 - 29.1.5. Durante l'Assemblea elettiva la Commissione Elettorale deve operare con almeno 3 componenti. Nel caso in cui, all'inizio dell'Assemblea elettiva, i componenti presenti fossero in numero inferiore, l'Assemblea integra la composizione della Commissione Elettorale fino al raggiungimento delle 3 unità. L'integrazione avviene, attingendo dai supplenti se presenti, e comunque nel rispetto di quanto previsto ai punti 29.1.1 e 29.1.2. Potranno partecipare ai lavori della Commissione Elettorale i componenti effettivi che giungessero successivamente, fino al raggiungimento delle 5 unità.
 - 29.1.6. Fino all'elezione di una nuova Commissione Elettorale, rimane in carica l'ultima Commissione Elettorale comunque eletta dall'Assemblea di CSVnet.
- 29.2. CSVnet, attraverso il "gestionale CSVnet" o altra modalità di servizio web in ambiente cloud computing, provvede a mettere a disposizione della Commissione Elettorale:
 - 29.2.1. lo Statuto e il Regolamento di CSVnet;
 - 29.2.2. la documentazione relativa alle candidature pervenute;
 - 29.2.3. la corrispondenza relativa all'Assemblea Elettorale inviata da CSVnet alle Confederazioni regionali e ai Csv Soci;
 - 29.2.4. eventuali specifiche comunicazioni inviate dai Csv Soci o dalle Confederazioni

- regionali al fine di portare l'attenzione su aspetti utili alla determinazione della validità di singole candidature;
- 29.2.5. quant'altro sia ritenuto utile allo svolgimento delle sue funzioni.
- 29.3. I compiti della Commissione Elettorale sono:
- 29.3.1. eleggere al proprio interno un Presidente;
 - 29.3.2. eleggere al proprio interno un Segretario;
 - 29.3.3. verificare e dichiarare valide le candidature pervenute, anche successivamente alla Assemblea elettiva;
 - 29.3.4. sovrintendere e verificare le operazioni di voto;
 - 29.3.5. effettuare le operazioni di scrutinio delle schede;
 - 29.3.6. redigere il verbale con l'esito delle votazioni, controfirmato dal Presidente della Commissione Elettorale;
 - 29.3.7. raccogliere e riportare in Assemblea eventuali contestazioni e/o segnalazioni di irregolarità.
- 29.4. Il Presidente della Commissione Elettorale comunica all'Assemblea il risultato delle votazioni.
- 29.5. La Commissione Elettorale, anche attraverso consultazione a distanza, decide a maggioranza dei suoi componenti tranne durante l'Assemblea Elettiva nella quale la decisione è assunta a maggioranza dei suoi componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del suo Presidente. Le decisioni della Commissione Elettorale sono inappellabili ma non sanano l'eventuale assenza di requisiti personali dei candidati inseriti nelle rispettive Liste che, in caso di elezione, ne provocano la decadenza in qualsiasi momento vengano appurate.

Articolo 30 – ESERCIZIO DEL VOTO IN ASSEMBLEA ELETTIVA

- 30.1. Ai fini dell'accreditamento al voto dei Csv Soci regolarmente aderenti, vale quanto previsto all'art.18 del presente Regolamento.
- 30.2. Ogni Csv Socio accredita i propri rappresentanti in Assemblea nei limiti numerici indicati all'articolo 8 del presente Regolamento e nelle modalità indicate da CSVnet.
- 30.3. Per l'indicazione dei propri rappresentanti e delle eventuali deleghe tra gli stessi, il Csv Socio utilizzerà il modello predisposto, di cui al punto 28.1.4; ogni rappresentante non potrà ricevere più di due deleghe.
- 30.4. Per la delega del voto ad un altro Csv Socio sarà utilizzato il modello predisposto, di cui al punto 28.1.4; in questo caso, indipendentemente dal numero dei rappresentanti di cui ha diritto, il Socio delegante potrà delegare un solo rappresentante; ogni Csv Socio non potrà ricevere più di due deleghe.
- 30.5. Al momento del voto, la persona interessata è tenuta ad esibire alla Commissione Elettorale un documento di identità valido.
- 30.6. Il voto, tranne nel caso delle elezioni dei Consiglieri da Lista regionale, è segreto.
- 30.7. Quando il voto si esprime tramite scheda elettorale cartacea, questa è firmata da 3 membri della Commissione Elettorale, tra cui il suo Presidente.
 - 30.7.1. Le schede devono essere costituite da moduli prestampati sui quali debbono essere riportati i nomi dei candidati in ordine alfabetico a partire dalla lettera estratta a sorte per iniziativa del Presidente della Commissione Elettorale o in caso di inerzia dal Presidente di CSVnet.
 - 30.7.2. Al fine di garantire la libertà e segretezza del voto deve essere approntata una o più cabine elettorali o, in alternativa, messo a disposizione un locale o uno spazio idoneo allo scopo. Per lo stesso fine, deve essere anche predisposta un'apposita urna in cui gli elettori depositeranno le schede contenenti le espressioni di voto.

- 30.7.3. La votazione deve avvenire nell'arco di tempo e nel luogo indicato dal Presidente della Commissione Elettorale durante l'Assemblea elettiva.
- 30.7.4. Al termine delle votazioni, la Commissione Elettorale procede allo scrutinio pubblico.
- 30.7.5. Sono considerate nulle le schede che portano segni, macchie e scritte o alterazioni che le possano comunque rendere riconoscibili. Sono considerate nulle le schede che riportano un numero di preferenze maggiore di quanto consentito.
- 30.7.6. Il Segretario della Commissione Elettorale redige il verbale delle operazioni di scrutinio, anche in forma riassuntiva.
- 30.8. Quando il voto si esprime tramite scheda elettorale elettronica, avendo la disponibilità di un software corrispondente ai requisiti indicati dal regolamento associativo relativo al voto in via elettronica, la Commissione Elettorale sovrintende alla predisposizione delle operazioni di voto.
 - 30.8.1. Le schede elettroniche riportano i nomi dei candidati in ordine alfabetico a partire dalla lettera estratta a sorte per iniziativa del Presidente della Commissione Elettorale o in caso di inerzia dal Presidente di CSVnet.
 - 30.8.2. La votazione deve avvenire nell'arco di tempo indicato dal Presidente della Commissione Elettorale durante l'Assemblea elettiva.
 - 30.8.3. Al termine delle votazioni, la Commissione Elettorale procede alla valutazione delle risultanze delle espressioni di voto fornite dal software.
 - 30.8.4. Il Segretario della Commissione Elettorale redige il verbale delle operazioni di scrutinio, anche in forma riassuntiva.
- 30.9. La Commissione Elettorale decide, immediatamente ed a maggioranza dei suoi componenti, sulle questioni di sua competenza che dovessero sorgere; delle contestazioni e delle relative decisioni viene presa nota nel verbale di scrutinio.
- 30.10. Le elezioni sono valide qualora abbiano votato almeno la metà più uno dei Csv Soci aventi diritto mentre il ballottaggio è valido qualunque sia il numero dei votanti.

Articolo 31 – CONSIGLIO DIRETTIVO: ELEZIONI

- 31.1. L'Assemblea elegge i candidati al Consiglio Direttivo sulla base delle Liste consegnate dalla Commissione Elettorale.
- 31.2. L'Assemblea vota nel suo complesso la Lista Regionale, composta come sopra indicato.
- 31.3. L'Assemblea elegge i restanti componenti del Consiglio Direttivo con votazione a scrutinio segreto su Lista Nazionale presentata in ordine alfabetico crescente di cognome, composta come sopra indicato. Ogni rappresentante dei Csv Soci, presente anche per delega, esprime fino ad un massimo di 3 preferenze.
- 31.4. Risultano eletti, nel numero determinato dalla delibera del Consiglio Direttivo di cui al punto 22, i primi candidati della Lista nazionale in base al numero di preferenze valide ottenute. Al fine di favorire una presenza di entrambi i generi, nell'individuazione degli eletti si dovrà verificare l'elezione di non più di 4 persone dello stesso genere a meno che il genere prevalente della lista nazionale non risulti inferiore al 30% nella lista regionale. In caso di parità di numero di preferenze si ricorre al ballottaggio fra tutti i candidati con pari numero di preferenze. Il ballottaggio avviene con le medesime modalità di voto ad eccezione del numero di preferenze esprimibili che in questo caso è di una. In caso di ulteriore parità di voti ricevuti risulta eletto il candidato di minore età anagrafica.

Articolo 32 – ORGANO DI CONTROLLO E DEL COLLEGIO DEI GARANTI: ELEZIONI

- 32.1. L'Assemblea elegge i candidati all'Organo di controllo sulla base della Lista consegnata dalla Commissione Elettorale.

- 32.1.1. Ogni rappresentante in Assemblea presente anche per delega potrà esprimere fino a tre preferenze.
- 32.1.2. L'Assemblea elegge i componenti dell'Organo di controllo con votazione a scrutinio segreto su Lista presentata in ordine alfabetico crescente di cognome, composta come sopra indicato. Ogni rappresentante dei Csv Soci, presente anche per delega, esprime fino ad un massimo di 3 preferenze.
- 32.1.3. In base alla graduatoria dei candidati ordinati per voti validi conseguiti, i primi tre costituiranno i membri effettivi, i secondi due i membri supplenti.
- 32.1.4. In caso di parità di voti ricevuti risulta eletto il candidato di minore età anagrafica.
- 32.1.5. L'eventuale assenza di membri supplenti non comporta l'obbligo di nuove elezioni.
- 32.2. L'Assemblea elegge i candidati a Garanti sulla base della Lista consegnata dalla Commissione Elettorale.
 - 32.2.1. Ogni rappresentante in Assemblea presente anche per delega potrà esprimere fino a tre preferenze.
 - 32.2.2. L'Assemblea elegge i componenti del Collegio dei Garanti con votazione a scrutinio segreto su Lista presentata in ordine alfabetico crescente di cognome, composta come sopra indicato. Ogni rappresentante dei Csv Soci, presente anche per delega, esprime fino ad un massimo di 3 preferenze.
 - 32.2.3. In base alla graduatoria dei candidati ordinati per voti validi conseguiti, i primi tre costituiranno i membri effettivi, i secondi due i membri supplenti.
 - 32.2.4. In caso di parità di voti ricevuti risulta eletto il candidato di minore età anagrafica.
 - 32.2.5. L'eventuale assenza di membri supplenti non comporta l'obbligo di nuove elezioni.
- 32.3. Sia l'Organo di controllo sia il Collegio dei Garanti si insediano per iniziativa dei propri componenti. In caso di inerzia, la riunione di insediamento viene convocata dal Presidente di CSVnet.

Articolo 33 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI: ELEZIONI

- 33.1. Il Consiglio Direttivo si insedia entro 14 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea Elettiva:
 - 33.1.1. qualora previsto dal Consiglio Direttivo uscente nella citata delibera di cui al punto 22 ed in assenza di diversa indicazione da parte dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce nelle 24 ore successive alla comunicazione degli esiti elettorali;
 - 33.1.2. la prima seduta del Consiglio Direttivo è convocata dal Consigliere più anziano di età presente tra quelli eletti dall'Assemblea, che ne dà verbalmente comunicazione prima del termine dell'Assemblea Elettiva: in caso di inerzia, lo sostituisce il Presidente uscente;
 - 33.1.3. in seguito alla comunicazione verbale di cui sopra, ciascun avente diritto si intende, a tutti gli effetti, formalmente convocato alla riunione di insediamento del Consiglio Direttivo.
- 33.2. Il Consiglio Direttivo nel suo primo incontro elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il Presidente che rimane in carica fino all'elezione del suo successore.
- 33.3. Successivamente, nella medesima seduta, su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo determina il numero dei Vicepresidenti e li elegge a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di più Vicepresidenti, l'elezione avviene disgiuntamente.
- 33.4. Fino alla elezione del/dei vicepresidente/i il Consiglio Direttivo è presieduto dal

consigliere eletto nella Lista Nazionale che ha riportato più voti, e in caso di parità quello più anziano di età tra gli interessati, presente tra quelli eletti dall'Assemblea.

Articolo 34 – COMITATO ESECUTIVO: ELEZIONE

- 34.1. Il Presidente di CSVnet propone al Consiglio Direttivo il numero dei componenti del Comitato Esecutivo, ai sensi dello Statuto.
- 34.2. Il Consiglio Direttivo nomina i componenti non di diritto del Comitato Esecutivo su proposta del Presidente di CSVnet, tenendo conto della presenza di genere.

Articolo 35 – SOSTITUZIONI

- 35.1. La decadenza automatica da consigliere per assenze viene calcolata verificando le presenze di ogni singolo consigliere ogni 12 mesi dalla sua elezione e considerando “riunione” del Consiglio Direttivo ogni sessione giornaliera di lavoro. In caso di numero dispari di riunioni, il calcolo è effettuato con arrotondamento a favore dei consiglieri.
- 35.2. Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di un consigliere, secondo quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto, il Presidente:
 - 35.2.1. in caso di Consigliere eletto nella Lista Regionale, provvede entro 10 giorni dalla presa di coscienza a comunicare la circostanza al/ai CSV Socio/i e alla Confederazione della regione interessata, i quali provvedono ad indicare un nuovo Consigliere. Tale sostituzione dovrà essere posta all'ordine del giorno della prima Assemblea utile, la quale dovrà procedere alla ratifica pena la decadenza del Consigliere subentrato;
 - 35.2.2. in caso di Consigliere eletto nella Lista Nazionale, per l'integrazione del Consiglio verrà convocata con adeguata tempestività un'Assemblea per la sostituzione. Il Consiglio direttivo può autorizzare il Presidente a non procedere alla convocazione dell'Assemblea se la cessazione o decadenza del Consigliere eletto nella Lista Nazionale si verifica successivamente al nono mese dell'ultimo esercizio di durata in carica del Consiglio stesso;
 - 35.2.3. in ogni caso, comunica la circostanza all'interessato entro 10 giorni dalla presa di coscienza, qualora la causa non dipenda da dimissioni.
- 35.3. Sostituzione di un vicepresidente:
 - 35.3.1. Qualora sia in carica un solo vicepresidente e si renda necessaria la sua sostituzione, il Presidente metterà l'argomento all'ordine del giorno del primo Consiglio Direttivo utile.
 - 35.3.2. Qualora siano in carica più vicepresidenti e si renda necessaria la sostituzione di uno di loro, il Presidente metterà l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo nei successivi 3 mesi, salvo l'esercizio da parte del Presidente medesimo dell'opzione di proporre al Consiglio Direttivo la rideterminazione del numero dei vicepresidenti. Qualora il vicepresidente dimissionario sia il vicepresidente vicario, ne svolgerà temporaneamente le funzioni il vicepresidente che ha ricevuto più voti al momento dell'elezione e, in caso di parità, il più anziano per età.
- 35.4. In caso di dimissioni o decadenza di consiglieri componenti il Comitato Esecutivo, il Consiglio Direttivo entro 60 giorni provvede alla loro sostituzione su proposta del Presidente di CSVnet salvo l'esercizio da parte del Presidente medesimo dell'opzione di proporre al Consiglio Direttivo la rideterminazione del numero dei componenti del Comitato Esecutivo, nei limiti previsti dallo Statuto.
- 35.5. In assenza di supplenti ed in caso di decadenza di un membro dell'Organo di Controllo effettivo, per l'integrazione verrà convocata con adeguata tempestività un'Assemblea per la sostituzione. Il Consiglio direttivo può autorizzare il Presidente a non procedere alla convocazione dell'Assemblea se la cessazione o decadenza dei componenti dell'Organo di Controllo si verifica successivamente al nono mese dell'ultimo esercizio di durata in carica

dell'organo stesso, purché resti in carica la maggioranza dei componenti effettivi dell'Organo.

- 35.6. In assenza di supplenti ed in caso di decadenza di un Garante effettivo, per l'integrazione verrà convocata con adeguata tempestività un'Assemblea per la sostituzione. Il Consiglio direttivo può autorizzare il Presidente a non procedere alla convocazione dell'Assemblea se la cessazione o decadenza dei componenti del Collegio dei garanti si verifica successivamente al nono mese dell'ultimo esercizio di durata in carica del Collegio stesso, purché resti in carica la maggioranza dei componenti effettivi del Collegio.

TITOLO VII – MODIFICHE

Articolo 36 – MODIFICHE STATUTO E REGOLAMENTO

- 36.1. L'Assemblea è convocata per valutare modifiche allo Statuto o al Regolamento statutario sulla base di una proposta approvata dal Consiglio Direttivo. Il Presidente di CSVnet può derogare a tale disposizione solo in casi eccezionali e di assoluta necessità.
- 36.2. Le proposte di modifica allo Statuto e al Regolamento devono essere messe a disposizione dei Csv Soci al momento della convocazione dell'Assemblea o, comunque, entro 30 giorni dalla data del suo svolgimento.
- 36.3. Proposte di modifica a quella proposta ai Csv Soci ai sensi del comma 1 del presente articolo, possono essere presentate in forma scritta, in formato elettronico e con allegata motivazione, 8 giorni dalla data di convocazione a CSVnet che provvederà ad inviarle ai Csv Soci. Proponenti possono essere:
- 36.3.1. il Presidente;
 - 36.3.2. il Consiglio Direttivo;
 - 36.3.3. uno o più Csv Soci, per tramite del rispettivo Presidente;
 - 36.3.4. ogni Confederazione regionale, per tramite del proprio Presidente.
- 36.4. Il Presidente di CSVnet, o suo delegato, può favorire l'accorpamento di mozioni e/o la loro armonizzazione, concordando nel merito con i proponenti per tramite del primo firmatario. Dell'esito di tale approfondimento, il Presidente di CSVnet predispone relazione per il Presidente dell'Assemblea e, se del caso, ai Csv Soci.
- 36.5. Il Presidente dell'Assemblea può accettare ulteriori proposte di modifica nel corso del dibattito assembleare affinché siano sottoposte alla valutazione dei presenti, con l'assenso del Presidente di CSVnet o di un suo delegato.
- 36.6. L'Assemblea delibera con voto palese.